

contribuzione - posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest' ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al: pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione; pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori

dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Come noto l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503 del 1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Poiché i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la

disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: "le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

In materia di perequazione automatica, l'articolo 5, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 127, ha stabilito che sulle quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS l'indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento.

Pertanto, nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento per le fasce eccedenti tale importo.

Peraltro, l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 prevede che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La legge n. 247/2007, all'articolo 1, comma 3, reca disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. Il richiamato articolo 1, comma 3, prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti" secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica:

- lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Il beneficio pensionistico in parola è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle predette attività a condizione che abbiano svolto: nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico di cui trattasi consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità.

I lavoratori interessati non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

I decreti legislativi dovranno altresì stabilire la documentazione e gli elementi di prova attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio in esame.

La legge n. 247/2007 reca, inoltre, disposizioni in materia di benefici pensionistici per lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto.

L'articolo 1, comma 20, prevede che "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Il successivo comma 21 prevede che "Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del

1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il diritto al beneficio pensionistico di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, è riconosciuto ai sensi della disposizione in esame ai lavoratori i quali si trovino nelle seguenti condizioni: abbiano presentato all’INAIL, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell’attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto; abbiano svolto attività con esposizione all’amianto in aziende interessate da atti di indirizzo già emanati, in materia, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei quali sono state rilasciate certificazioni dall’INAIL la cui validità, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è stata affermata dall’articolo 18, comma 8, della legge n. 31 luglio 2002, n. 179; non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2007.

Ai lavoratori per i quali ricorrano le predette condizioni il diritto al beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni è riconosciuto considerando anche l’attività lavorativa svolta fino alla data di inizio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Si cita infine l’articolo 46 (Disposizioni in favore di inabili) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, “recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

La disposizione in esame è diretta a riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità per i figli riconosciuti inabili che svolgano attività lavorativa con finalità terapeutica.

Il citato articolo 46 aggiunge quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 1-bis stabilisce che l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti secondo la disposizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il successivo comma 1-ter prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30%.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce nella misura del 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2008, già fissato nella stessa misura in via previsionale.

**Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo per l'anno 2008 della Gestione dei contributi e delle prestazioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n°70 del 20 marzo 1975 – adeguando il sistema contabile ed amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti dalla legge n°94 del 3 aprile 1997, recepiti nel "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.172 del 18 maggio 2005.

L'elaborazione del nuovo modello, già applicato al bilancio generale, ha comportato la rielaborazione del piano dei conti e dei capitoli secondi i principi contabili contenuti nel citato D.P.R. 97/2003.

Il bilancio della Gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico; quest'ultimo è redatto in forma "scalare" e non più a sezioni contrapposte, in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica, per evidenziare i risultati intermedi della gestione.

Le risultanze della gestione per l'anno 2008 si riassumono in:

- ◆ 5.072 mln di disavanzo economico;
- ◆ 53.630 mln di disavanzo patrimoniale.

Nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati riassuntivi della gestione per l'esercizio 2008, posti a confronto con i corrispondenti valori rilevati in occasione del consuntivo 2007.

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (in migliaia)**

Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
	DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-48.558.197	-43.650.712	-4.907.485
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.4)	894.021	898.365	-4.344
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.5)	15.644	19.934	-4.290
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-9.623	-10.829	1.206
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	900.042	907.470	-7.428
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci (all.6)	9.082	8.088	994
	Valore di copertura di periodi assicurativi	309	332	-23
	Trasferimenti da parte dello Stato	108.766	93.956	14.810
	Totale altri ricavi proventi	118.157	102.376	15.781
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.018.199	1.009.846	8.353
CEB	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni	-3.586.394	-3.662.211	75.817
	Poste correttive e compensative di spese correnti	78.890	116.706	-37.816
	Totale delle prestazioni istituzionali	-3.507.504	-3.545.505	38.001
CEB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
CEB.10.d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	Assegnazione ai fondi svalutazione crediti	-162.594	-192.871	30.277
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi	-7.396	-7.296	-100
	Spese non classificabili in altre voci	-677	-476	-1
	Spese di amministrazione	-185.021	-174.377	-10.644
	Valori di copertura periodi assicurativi	-203	-395	192
	Totale oneri diversi di gestione	-193.097	-182.544	-10.553
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-3.863.195	-3.920.920,00	57.725
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2.844.996	-2.911.074	66.078
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	20	25	-5
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio	259	203	56
	Totale altri proventi finanziari	279	228	51
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri finanziari	-930	-1.235	305
	Interessi passivi sul conto corrente con l'INPS	-2.228.730	-1.989.131	-239.599
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-2.229.660	-1.990.366	-239.294
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-2.229.381	-1.990.138	-239.243
CED	RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-329	329
CEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Riaccertamento residui attivi, eliminazione residui passivi e plusvalore immobili	8.962	603	8.359
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti	36.276	30.379	5.897
	Eliminazione residui attivi	-37.061	-31.350	-5.711
	Totale proventi ed oneri straordinari	8.177	-368	8.545
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	-5.066.200	-4.901.909	-164.291
CEF	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-5.671	-5.576	-95
	Totale imposte dell'esercizio	-5.671	-5.576	-95
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-5.071.871	-4.907.485	-164.386
CEG	DISAVANZO ECONOMICO	-5.071.871	-4.907.485	-164.386
	DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	-53.630.068	-48.558.197	-5.071.871

Valore della produzione 1.018 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti sono state accertate in 894 mln a fronte dei 898 mln dell'anno precedente.

Il numero degli iscritti passa dalle 500.263 unità del 2007 alle 486.450 del corrente esercizio.

Le aliquote applicabili al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, sono le seguenti:

- 20,30% per la generalità delle imprese (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- 17,30% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate (ridotta a 12,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni).

L'analisi dei predetti contributi viene fornita nell'allegato n. 4 e riguarda per:

- 758 mln i contributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n.233/1990;
- 90 mln il contributo addizionale del 2 per cento dovuto ai sensi dell'art.12 della legge n.233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti della categoria, deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- 42 mln, il contributo dovuto ai sensi dell'art.17 della legge n.160/1975 per il risanamento della Gestione, ripristinato dall'art.13, comma 2, della legge n.405/1990;
- 4 mln, i contributi per l'indennità di maternità.

Le quote di partecipazione degli iscritti risultano pari a 15 mln e attengono ai contributi volontari per 4 mln, ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per 2 mln e a valori di riscatto per periodi scoperti di assicurazione e per il periodo del corso legale di laurea per 9 mln.

A rettifica delle suindicate voci sono state iscritte in 10 mln le poste correttive e compensative di entrate che si riferiscono essenzialmente ai rimborsi di contributi concessi nel corso dell'anno.

Altri ricavi e proventi

Le entrate non classificabili in altre voci sono state accertate complessivamente in 9 mln, riguardano prevalentemente le sanzioni civili, amministrative, multe e ammende, nonché altre entrate di natura diversa.

I trasferimenti da parte dello Stato comprendono prevalentemente i trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ovvero le somme che lo Stato trasferisce alla Gestione ad integrazione di minori entrate previste dalle varie norme che nel tempo si sono susseguite. Iscritti per 109 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n. 7:

- per 69 mln, la copertura del minor gettito contributivo derivante da agevolazioni concesse per legge agli iscritti delle aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate e dalla riduzione dell'aliquota per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 36 mln, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferito alla Gestione ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge n.88/1989;
- per 2 mln, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro, previste per le pensioni di vecchiaia, di cui all'art. 77 della legge n.488/1998 e la copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa come previsto per congedi parentali, art.3 della legge n.53/2000;
- per 2 mln, la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 72 della legge n.388/2000, alla disciplina sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Costo della produzione**3.863 mln****Prestazioni istituzionali**

Le spese per prestazioni sono state complessivamente impegnate in 3.586 mln e sono costituite, prevalentemente, da rate di pensione. La diminuzione di 76 mln rispetto all'esercizio precedente è da imputare:

- al maggior importo della quota GIAS, anche a seguito dell'aggiornamento deciso dalla conferenza dei servizi del febbraio 2009 (338 mln)
- alle novità legislative contenute nell'articolo 1, comma 5, della legge n.247/2007 che introduce le cosiddette "finestre" anche per le pensioni di vecchiaia;
- alle norme di cui al comma 19, dello stesso articolo, che prevede il blocco della perequazione, per il solo anno 2008, per le pensioni superiori a otto volte il minimo;
- all'adeguamento degli importi secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 19 novembre 2007, che ha determinato nella misura del 1,6 per cento la perequazione delle pensioni per l'anno 2008.

L'importo di natura non previdenziale risulta, per l'anno 2008, pari a 2.502 mln, a fronte dei 2.164 mln dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato, analizzato nell'allegato n. 8, riguarda, prevalentemente, la copertura dell'onere relativo:

- all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222/1984 (41 mln);
- alla maggiorazione di cui all' art. 1, legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni (60 mln);
- all'incremento di cui all'art. 38, lett. a), legge n. 448/2001 (22 mln);

- alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata con decorrenza dall'1/1/1989 (1.701 mln), importo aggiornato sulla base del contributo fissato per il 2008 dall'art. 2, commi 493-495 della legge n.244/2007, con le percentuali di riparto fissate dalla Conferenza dei Servizi del 10 febbraio 2009, che ha stabilito in via definitiva l'attribuzione per l'esercizio 2008, la quota per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla quota parte di pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 54/1982 (315 mln);
- all'importo aggiuntivo, pari a € 154,94 annue, erogate in occasione della corresponsione della 13^a mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni, di cui all'art. 70, comma 7, della legge 388/2000 (43 mln);
- all'incremento per maggiore perequazione delle rate di pensione fino ad un milione, di cui all'articolo 11, comma 5, legge n. 537/1993 (18 mln);
- alla somma aggiuntiva prevista dall'art. 5 commi da da 1 a 4 della legge 127/2007 (271 mln).

Figurano, inoltre, nel predetto allegato l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (4 mln), le cui beneficiarie, per l'anno 2008, sono state pari a 3.591 unità, gli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili (254 mgl) previsti dall'art. 5 della legge n.222/1984, nonché l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (426 mgl).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.